

FLOS STUDIORUM

Saggi di storia e diplomatica per Giuliana Albini

A CURA DI ANDREA GAMBERINI E MARTA LUIGINA MANGINI



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI



BRUNO MONDADORI

**Proteggere dal rischio e dal bisogno.
Forme cripto assicurative nelle corporazioni
e nelle confraternite medievali italiane**

di Marina Gazzini

in *Flos studiorum. Saggi di storia e di diplomatica per Giuliana Albini*

Dipartimento di Studi Storici
dell'Università degli Studi di Milano - Bruno Mondadori

Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica, III

<<https://riviste.unimi.it/index.php/SSMD>>

ISSN 2612-3606

ISBN (edizione cartacea) 9788867742943

ISBN (edizione digitale) 9788867742967

DOI 10.17464/9788867742967_04

Proteggere dal rischio e dal bisogno. Forme cripto assicurative nelle corporazioni e nelle confraternite medievali italiane

Marina Gazzini

1. *Il bisogno di sicurezza: un sentimento a lungo trascurato dagli storici*

Il tema della previdenza, sociale o complementare su base assicurativa, è stato scarsamente trattato dalla storiografia medievistica italiana. Sebbene il nesso tra necessità di sostegno da parte di soggetti economicamente indifesi e politiche di assistenza sociale non sia stato certamente ignorato né dagli storici delle istituzioni giuridiche¹, né da quelli dell'associazionismo professionale e devoto², e tanto meno da parte degli studiosi dei sistemi assistenziali delle società tardomedievali³, in generale è stata riconosciuta una sostanziale alterità delle assicurazioni medievali, in quanto istituti poggianti su base volontaria e sulla non discrezionalità del premio, dalle forme del welfare. Le uniche assicurazioni in senso stretto sarebbero quindi state quelle legate ai trasporti o alla vita (ma in questo caso in forma di scommessa)⁴.

¹ Da CASSANDRO, *Assicurazione. Premessa storica* a LA TORRE, *Assicurazione (genesì ed evoluzione)*.

² SPICCIANI, *Solidarietà, previdenza e assistenza*; BALESTRACCI, *I lavoratori poveri e i 'disciplinati' senesi*; GRECI, *Economia, religiosità, politica*.

³ ALBINI, *Carità e governo delle povertà*; PICCINNI, *Il banco dell'ospedale di Santa Maria della Scala*.

⁴ Si vedano BENSA, *Il contratto di assicurazione nel Medio Evo*; MELIS, *Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia*; PIERGIOVANNI, *Note per una storia dell'assicurazione in Italia*; CECCARELLI, *Un mercato del rischio*, p. 14. Non porta traccia di questa prospettiva di analisi nemmeno il recente contributo di PIA, *'Dal cielo alla terra'*.

Eppure già nel 1956 Lucien Febvre, scrivendo una breve nota su un volume dedicato alla storia delle assicurazioni in Svizzera, ebbe modo di parlare del più ampio bisogno di sicurezza che avvolge l'uomo, un sentimento che coinvolge l'ambito spirituale (la sicurezza dell'aldilà), la salute (la sicurezza contro la malattia e la disabilità), e tutta la sfera degli affari terreni (trasporti, incendi, furti)⁵. La sensibilità dello storico francese verso un approccio 'full insurance' non è stata in generale colta dai medievisti, forse anche perché Febvre stesso negava che tale sentimento fosse proprio dell'età medievale, non equiparando egli le forme di mutuo soccorso a quelle assicurative in senso stretto.

Dello stesso avviso sarebbe stato anche Armando Saporì il quale, due anni più tardi, tornò sul tema in un intervento intitolato appunto *Per la storia dei sentimenti. Divagazioni sulle assicurazioni*, ispirato – su ammissione dello stesso economista italiano – al suggerimento lefebvrino da lui definito 'geniale'⁶. Tale intervento si andava ad aggiungere a precedenti considerazioni sugli albori della previdenza sociale⁷: nell'insieme Saporì chiariva alcuni aspetti fondamentali di differenziazione tra il passato e il presente – rifuggendo doverosamente dall'anacronismo psicologico e istituzionale – e ribadiva la necessità di non sovrapporre i temi – assicurazioni, assistenza caritativa, previdenza di categoria, previdenza sociale – ricordando che l'istituto dell'assicurazione vera e propria richiede la combinazione tra bisogno di sicurezza e stimolo di impresa a fine di guadagno. Ciononostante, Saporì riconosceva la possibilità di individuare nell'età medievale momenti di intersezione tra istanze pubbliche e private a fini assicurativi e tracce di futuri sviluppi in ambito previdenziale. Accanto al guadagno privato, l'economista ammetteva infatti la presenza di altre forme di vantaggio, come il bene sociale derivante dal senso di serenità dei lavoratori e delle loro famiglie. Invitava quindi a indagare le corporazioni e le confraternite come luoghi dove, accanto alla manifestazione di sentimenti religiosi e di interessi di categoria, si potessero realizzare forme cooperative di protezione e di organizzazione previdenziale simili a quelle moderne, purché – elemento imprescindibile – si rintracciasse il passaggio da un'erogazione di sussidi di tipo arbitrario (quali le elemosine decise dagli ufficiali della compagnia) al diritto dell'associato a ricevere aiuti precedentemente quantificati in misura precisa a seguito del versamento, periodico e regolare, di date quantità di denaro. Un altro elemento fondamentale da individuare avrebbe dovuto essere la separazione dal patrimonio della compagnia di un fondo destinato alle malattie, agli infortuni, ai funerali: tale fondo separato sarebbe stato costituito tramite quote di immatricolazione, rinnovi annuali di

⁵ FEBVRE, *Pour l'histoire d'un sentiment*.

⁶ SAPORÌ, *Per la storia dei sentimenti*, p. 135.

⁷ ID., *I precedenti della previdenza sociale*.

‘tesseramento’, donativi, multe, investimenti immobiliari e fondiari, attività finanziarie⁸.

A differenza degli anni Cinquanta, quando scrivevano Febvre e Saporì, l’«histoire des sentiments» non è oggi più «muette»⁹: procedo allora a mettere insieme frammenti di informazioni – frammenti, perché di questi disponiamo, non dobbiamo dimenticarlo – sulla storia di questo sentimento di sicurezza indagando su quanti, alla ricerca istintiva di appoggio e protezione, trovassero risposta nell’unione con persone esposte ai medesimi rischi professionali ed esistenziali. Preciso che, date le mie competenze, lo sguardo sarà quello di uno storico della società.

2. Tutele sociali e di categoria

Parto da un assunto di base: ogni società tutela se stessa. Per quanto ci possano sfuggire i modi in cui lo faccia, ogni società, se vuole perpetuarsi, deve tutelarsi. All’interno di ogni cosmo sociale – micro o macro che sia – sono rintracciabili soluzioni che permettono agli uomini di sopravvivere nonostante le difficoltà. In certi casi sono le stesse persone ad autotutelarsi, in altri sono i governanti a provvedere alla tenuta della società da loro controllata. L’assicurazione sociale è uno di questi modi.

Nell’odierno Codice Civile italiano¹⁰, l’assicurazione sociale è un rapporto giuridico disciplinato da leggi speciali per la tutela dei lavoratori i quali, in base all’articolo 38 della nostra Costituzione, hanno diritto, insieme agli altri cittadini inabili al lavoro, che siano previsti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria. Le assicurazioni sociali possono essere obbligatorie o volontarie. Quelle obbligatorie sono gestite da enti previdenziali che governano sistemi pensionistici senza copertura patrimoniale, finanziandosi con i contributi versati per le assicurazioni obbligatorie e, in caso di disavanzo, con trasferimenti dalla fiscalità generale. Le assicurazioni sociali volontarie sono invece gestite da fondi pensione che governano sistemi pensionistici che prevedono la capitalizzazione dei premi versati dagli iscritti.

⁸ Per una panoramica complessiva sugli strumenti di finanziamento delle istituzioni caritative medievali si vedano i circuiti economici ruotanti intorno a ospedali gestiti da confraternite e corporazioni descritti nei contributi a *L’ospedale, il denaro e altre ricchezze*.

⁹ FEBVRE, *Pour l’histoire d’un sentiment*, p. 247. Sull’*emotional turn* che negli ultimi anni ha profondamente trasformato il modo di fare storia sociale, politica, culturale, v. ROSENWEIN, *Emotional communities*; EAD., *Generations of feelings*; PLAMPER, *Storia delle emozioni*.

¹⁰ Ai sensi dell’articolo 1886, capo XX, titolo III, libro IV del Codice Civile Italiano. Gli altri articoli pertinenti al contratto di assicurazione, 1882 ss., vengono applicati nel caso in cui questa speciale legislazione è silente.

Nell'ordinamento giuridico medievale questo Welfare funzionava diversamente (e, *ça va sans dire*, a rigore non potrebbe nemmeno essere chiamato così). I lavoratori e gli altri abitanti di città e campagne, uomini e donne, bambini e anziani, erano assistiti da enti e associazioni diversi: confraternite, corporazioni, ospedali, questi ultimi gestiti molto spesso dalle prime¹¹. Si trattava di istituti differenti dal punto di vista giuridico, di fondazione laica ma anche, nel caso di confraternite e ospedali, religiosa¹²: grazie a essi i lavoratori più esposti al rischio, perché esercitanti professioni pericolose o non particolarmente remunerative, venivano dotati di mezzi economici e giuridici atti a garantire protezione contro le incognite esistenziali e lavorative¹³. Una serie di esempi illustrerà le prestazioni previste dalle associazioni devozionali e di mestiere per tutelare chi si trovasse in condizioni, temporanee o prolungate, di debolezza economica, sociale, fisica e psicologica.

3. Debolezza economica e sociale

Agli inizi dell'XI secolo, quando ancora si registrava la sovrapposizione istituzionale tra confraternite e corporazioni, in una vallata del contado fiorentino un gruppo di persone si associò per provvedere alla propria elevazione spirituale e per aiutarsi in caso di bisogno. Nacque così la *fraternitas* di Sant' Appiano di Valdelsa, la più antica di cui si siano conservati gli statuti in Italia¹⁴. Tra le varie forme di mutuo sostegno materiale e spirituale consuete all'assistenza confraternale (pasti, visite ai malati, preghiere per i vivi e per i morti, funerali, sepolture), spicca ai fini del tema qui preso in considerazione il fatto che i confratelli promettessero di assicurarsi reciprocamente aiuto e malleveria nel momento in cui uno di loro avesse avuto problemi o fosse stato coinvolto in questioni legali¹⁵. Molti di quanti si iscrivevano a una confraternita, infatti, lo facevano anche perché non appartenevano alla cerchia dei *potentes*, e non godevano pertanto di quel prestigio sociale ed economico che li avrebbe aiutati, fra il resto, ad affrontare la

¹¹ Enti già presi in considerazione negli anni Quaranta del Novecento dal cattedratico spagnolo RUMEU DE ARMAS, *Historia de la previsión social*.

¹² La storiografia su ospedali e confraternite è davvero abbondante. Rinvio pertanto a due strumenti di reperimento di risorse digitali e bibliografiche sul tema: GAZZINI, *Bibliografia medievistica di storia confraternale*; EAD., *Ospedali nell'Italia medievale*.

¹³ Gli statuti delle Arti più potenti non prevedevano infatti aiuti particolari. SPICCIANI, *Solidarietà, previdenza e assistenza*, p. 315.

¹⁴ La confraternita è stata oggetto di numerosi studi: MONTI, *Le confraternite medievali*; MEERSEMAN, *Ordo fraternitatis*, I, pp. 60-64; PAPI, *Devozione laicale e forme associative*; DE LA RONCIÈRE, *La place des confréries dans l'encadrement religieux*; ŠENOČAK, *Twelfth-century Italian confraternities*.

¹⁵ «Si quis angustiatus fuerit sive in placito sive ubicumque eis necessitas fuerit in ipsa civitate, aut guadium eis recipiant aut prebeant ei adiutorium», MEERSEMAN, *Ordo fraternitatis*, I, p. 63, capitolo XI.

giustizia¹⁶: è noto d'altronde che la povertà e la conseguente debolezza in processi costosi fossero tra le principali cause dell'imprigionamento nei secoli medievali¹⁷. Fare parte di un gruppo avrebbe consentito di superare i limiti di un'esistenza incerta perché non garantita dall'appartenenza alle élites dominanti. Le ricorrenti norme sulla pace presenti negli statuti di queste associazioni miravano infatti non solo a garantire la tranquillità sociale, ma anche ad assicurare giustizia ai più deboli e a mantenere il gruppo saldo e coeso¹⁸.

Nel 1112 a Ferrara i calzolari, che allora erano ancora solo una confraternita e non una corporazione, si promettevano vicendevolmente assistenza in caso di malattia, offrendo anche il trasporto a spese dell'associazione al confratello ammalatosi lontano da casa.¹⁹ Non era un'eccezione. Le norme relative all'aiuto dei confratelli e colleghi malati o sprovvisti di mezzi fuori sede entrarono presto nei capitoli di molte *societates* laico-religiose o di mestiere. Il raggio di intervento era variabile, ma pare possibile assistere a un suo progressivo allargamento: a Viterbo la confraternita di S. Leonardo nel corso degli anni quaranta del XII secolo lo elevò da un giorno di cammino a due²⁰; a Imola nel 1160 una confraternita di cittadini accomunati dal pellegrinaggio a Santiago di Compostella lo calcolò in dieci miglia (pari a circa sedici chilometri)²¹; a Modena nel 1244 i fabbri, ormai già riuniti in corporazione, facevano riferimento a un territorio compreso tra la catena montuosa degli Appennini e il fiume Po esteso sui cinquanta chilometri quadrati come limite entro cui recuperare i compagni malati; inoltre, in caso di morte, i compagni si impegnavano a procedere alla liquidazione dell'attività e a tacitare gli eredi²². I lavoratori forestieri a Bologna (Lombardi e Toscani), a Trento (Tedeschi), a Firenze (nazionalità varie) si garantivano sepoltura e assistenza in caso di malattia²³: nel 1470, ad esempio, la confraternita fiorentina dei purgatori e conciatori intitolata a Sant'Andrea accoglieva nel proprio ospedale quanti fossero iscritti al sodalizio e ne osservassero gli statuti, cittadini o forestieri che fossero²⁴.

La mobilità delle persone nel medioevo era superiore a quanto saremmo portati a credere oggi e non dipendeva solo da motivazioni religiose, come nel caso

¹⁶ Il *pauper* (povero) nel medioevo si contrapponeva infatti al *potens* (potente) non al *dives* (ricco), v. BOSL, *Potens und Pauper*.

¹⁷ GAZZINI, *Storie di vita e di malavita*.

¹⁸ EAD., *I Disciplinati, la milizia dei frati Gaudenti*.

¹⁹ Lo statuto di fondazione recita: «Promittimus unumquemque de fratribus nostris visitare si infirmus fuerit». SIMEONI, *Il documento ferrarese del 1112*, p. 5; GRECI, *Economia, religiosità, politica*, p. 84.

²⁰ Come si legge in due redazioni statutarie compiute a distanza di pochi anni, v. MEERSSEMAN, *Ordo fraternitatis*, I, pp. 144-149.

²¹ *Ibidem* p. 66.

²² *Statuto della corporazione dei fabbri di Modena*.

²³ GRECI, *Economia, religiosità, politica*, p. 84.

²⁴ TADDEI, «*Per la salute dell'anima e del corpo*», p. 138.

dei pellegrinaggi. Anche le migrazioni economiche erano frequenti e portavano con sé la necessità di offrire forme di sostegno ai fuori patria, condizione che in epoca medievale racchiudeva anche chi semplicemente si trovasse fuori dalla propria città e dal proprio contado²⁵. Il forestiero privo di cittadinanza si trovava senz'altro in una condizione di debolezza rispetto alla quale sentiva il bisogno di tutelarsi. Le corporazioni dei mercanti furono molto attente a tutelare i propri soci dai rischi specificamente connessi alle loro attività esercitate fuori sede. Furono difatti impegnate, sia agendo come privata organizzazione sia sollecitando i pubblici poteri, ad assicurare la sicurezza delle strade. I *mercatores utentes stratis* di Milano, ovvero la corporazione dei grandi mercanti esportatori e importatori di merci e manufatti che da metà Trecento dominarono l'*Universitas mercatorum* locale²⁶, ebbero a lungo, per concessione del comune, il controllo delle strade, un compito che solo nel 1346 divenne specifica competenza di un ufficio pubblico, soggetto al potere signorile dei Visconti²⁷. Compito dei mercanti prima, e dei pubblici ufficiali poi, era verificare quali strade fossero sicure: il mercante che si fosse avventurato su quelle non approvate e che fosse rimasto vittima di furti veniva escluso dagli aiuti della Camera dei mercanti²⁸.

Norme analoghe nella vicina Pavia, altro importante snodo commerciale dell'Italia settentrionale. Gli statuti dei mercanti pavesi, emendati nel 1295 e nel 1346, si concentrano sull'uso delle strade, proteggendo, limitando o imponendo alcuni itinerari terrestri e fluviali. La sicurezza su questi percorsi veniva finanziata tramite i versamenti dei soci stessi e di tutti coloro che usufruivano delle strade in territorio pavese. Gli statuti richiedevano inoltre l'intervento punitivo del podestà comunale in caso di furti e rapine commessi dai «robatores stratarum» ai danni dei mercanti²⁹. Convenzioni miranti a garantire libertà e sicurezza di transito furono invece stipulate con i signori che controllavano i territori vicini, come i Malaspina, autori a loro volta di azioni di taglieggiamento su chi si avventurasse nelle loro terre³⁰.

In un'epoca di grande conflittualità, come quella dell'Italia comunale e signorile, era necessario mettersi al riparo anche dalle persecuzioni politiche. Ai primi del Trecento, gli statuti delle confraternite dei disciplinati di Piacenza e Parma,

²⁵ GAZZINI, *Aiutare il forestiero*.

²⁶ Prima del 1330 si era allontanato dall'*Universitas mercatorum* il gruppo dei mercanti imprenditori del settore laniero (i «*mercatores facientes laborare lanam subtilem*»), v. VERGA, *La Camera dei Mercanti di Milano*, p. 11.

²⁷ La competenza della mercatura milanese sulle strade era definita 'antica' già nel 1216: *Liber consuetudinum Mediolani*, p. 132.

²⁸ BARONI, *Il consolato dei mercanti a Milano*, p. 266.

²⁹ CHIRI, *Il Breve della Mercanzia*, capitoli II, III, LVII. Si veda anche la successiva edizione in *Breve mercadantie mercatorum Papie*.

³⁰ *Documenti sulle relazioni fra Voghera e Genova*, docc. CCXVIII 18 dicembre 1259; CCCXLIII 21 gennaio 1276; CCCCIV, CCCCVI, CCCCVII 13 aprile 1284.

oltre a pregare per l'anima di tutte le creature – cristiani, saraceni, pagani o giudei che fossero – e di chi, pellegrino, mercante o viandante, si trovasse in giro per il mondo³¹, prevedevano aiuti concreti nel caso di malattie e di persecuzioni politiche subite dai confratelli: «Inoltre, se capitasse che un membro del consorzio della disciplina venisse molestato dal comune o da altri, il ministro e tutti i confratelli dovranno prestargli aiuto visitandolo e operando per il suo bene e utilità, liberandole dalle sue angustie»³². Non stupisce. Siamo nella fase del passaggio fra età comunale ed età signorile, un periodo contraddistinto da lotte di fazione, bandi, ostracismi. L'esclusione era drammaticamente pericolosa e prevedeva la privazione dei beni e dei diritti civili³³.

Spesso si fa riferimento ai contesti urbani perché sono quelli più testimoniati dalle fonti. Ma i rischi erano naturalmente condivisi anche con gli abitanti delle campagne o con chi, pur residente in città, avesse investito in attività agricole o silvo-pastorali. Ad Arzignano, centro rurale del Vicentino, gli statuti trecenteschi della confraternita della Vergine, formata da artigiani e piccoli proprietari terrieri, estendevano l'aiuto reciproco all'allontanamento del bestiame dalle terre dei confratelli che ne sarebbero stati danneggiati³⁴. Non ci si limitava al mutuo soccorso. Già nel 1196 i centosettanta membri della Fraternita dei bifolchi di Viterbo (ovvero i guardiani del bestiame usato nei lavori agricoli, in particolare nell'aratura) stipulavano un accordo con il rettore della chiesa di S. Maria Maddalena affinché, dietro regolare corresponsione di denaro (raccolto tramite decime e offerte), il religioso mettesse a disposizione alcuni locali della sua chiesa dove custodire il grano dei lavoratori soci della confraternita e ospitare i confratelli malati³⁵. Gli accordi prevedevano anche l'assicurazione a seppellire almeno tre soci defunti all'anno e ad allestire i banchetti sociali con carne d'agnello e vino. In questo caso gli aiuti paiono ben delineati e non lasciati al caso: pagamento regolare e costante di cifre di denaro in cambio di forme di assistenza sicure e non aleatorie. Certo, non era assicurato il singolo individuo, ma il gruppo al quale apparteneva: d'altronde, a lungo nel medioevo l'individualità fu sommersa dall'appartenenza a un gruppo³⁶.

³¹ I confratelli avrebbero dovuto pregare «per zaschauna creatura raxonevole, como zude, pagan, saraxin ... per zaschaduna anima christiana ... per piligrim, per merchatanti e per viandanti, chi sum per mare e per terra». MESINI, *Statuti piacentini-parmensi dei Disciplinati*, p. 67.

³² «Porro si contigerit fratrem aliquem dicti consortii, per Comune vel aliter molestari, condoleat et cum patientes ad eius consolationem et deliberationem, minister et omnes fratres dent et prestare debeant suum auxilium et favorem visitando sociando eundo et efficaciter operando que noverint ad bonum et utilitatem fratris in omnibus expedire et altissimus de tali angustia proximum liberabit, interveniente suffragia sociorum», v. MESINI, *Statuti piacentini-parmensi dei Disciplinati*, p. 65.

³³ MILANI, *L'esclusione dal comune*.

³⁴ MANTESE, *Gli statuti della confraternita della Vergine di Arzignano*.

³⁵ MONTI, *Le confraternite medievali*, I, pp. 78-79; SAPORI, *I precedenti della previdenza sociale*, p. 429; SPICCIANI, *Solidarietà, previdenza e assistenza*, p. 301.

³⁶ OEXLE, *Les groupes sociaux du Moyen Age*.

4. Vecchiaia

La più volte citata Venezia offre un esempio molto particolare di politiche previdenziali *ante litteram*. L'esempio riguarda la *schola* dei Calafati, arte molto importante perché coinvolta in un settore strategico per l'economia di questa grande potenza marittima. I calafati erano infatti figure specializzate impiegate nella costruzione e nella manutenzione delle imbarcazioni: loro compito era quello di impermeabilizzare gli scafi, lavorando sia a terra sia a bordo. Un lavoro difficile che richiedeva molti anni di apprendistato. I capitolari, ovvero gli statuti, dell'arte dei calafati riportano una cinquantina di norme relative ai rapporti tra gli operai giovani o maturi e quelli anziani (i cosiddetti 'veterani') che si configurano come un preludio di disposizioni pensionistiche, stimulate dalla consapevolezza sia del valore sociale del lavoratore in quanto tale, sia del patrimonio di *know how* da questo acquisito nel corso della sua esperienza lavorativa³⁷.

Nel 1437 venne stabilito che ogni calafato in attività assumesse un numero di maestri anziani, ormai incapaci di reggere la concorrenza coi colleghi più giovani, in proporzione al numero degli altri dipendenti: inizialmente nella misura di un 'veterano' ogni cinque 'maestri' per singola impresa, e poi ogni tre, ovvero due «maistri vetrani» ('maestri veterani') ogni «sette lavoradori» ('sette lavoratori giovani')³⁸. I veterani oggetto della disposizione avrebbero dovuto essere selezionati in base alla loro povertà, ma non sono specificate né la soglia economica né l'età a partire dalle quali si sarebbe rientrati nella categoria. Era invece indicato il salario spettante ai lavoratori anziani: se inizialmente esso era pareggiato a quello dei giovani, in seguito venne dimezzato nel caso in cui i vecchi fossero inabili, rimanendo invece inalterato qualora gli anziani fossero stati ancora in grado di lavorare³⁹. Il salario di questi lavoratori, proporzionato al livello delle loro condizioni fisiche e delle loro competenze, si configurava dunque come una forma di pensione. L'iniziativa rispondeva tanto a uno spirito di pietà e giustizia («per inductu de pietà e de iustitia») ⁴⁰, quanto all'utilità di tenere nel gruppo lavoratori dotati di grande esperienza in grado di contribuire alla riuscita dell'opera collettiva: proprio per evitare che questo aspetto utilitaristico, per quanto legittimo ai fini della produttività, avesse la meglio sul disegno previdenziale, fu imposta successivamente l'estrazione a sorte dei maestri anziani da assumere, onde non escludere nessuno⁴¹.

I capitolari delle *scole* veneziane erano in buona parte dettati da funzionari pubblici, i Giustizieri, ovvero i membri dell'ufficio della Giustizia (detto dal 1261

³⁷ *I capitolari delle arti veneziane*, Capitoli XL-LXXXXIV.

³⁸ *Ibidem*, Capitoli LV, LVIII, LXIII.

³⁹ *Ibidem*, Capitoli LX, LXXII.

⁴⁰ *Ibidem*, Capitolo LXXII.

⁴¹ *Ibidem*, Capitolo LXII.

della Giustizia Vecchia). Non è semplice pertanto distinguere in questo caso fra iniziativa privata e previdenza pubblica, considerato che le Arti a Venezia erano soggette a un forte controllo da parte dello stato, dominato da un'oligarchia mercantile, che si basò su di esse per organizzare la propria politica sociale restringendone al tempo stesso l'azione al solo campo economico⁴².

5. *Disabilità e infermità*

Vi erano anche associazioni che riunivano persone già inferme e disabili e bisognose di sostegno: sono le confraternite di ciechi, storpi, zoppi che si ritrovano nelle maggiori località della penisola, come Venezia, dove erano rette da personale rigorosamente mendicante e menomato⁴³, e Milano: qui nel 1471 nacque presso la chiesa di S. Salvatore in Senodochio la scuola dei ciechi, zoppi, storpi, poveri e infermi intitolata a S. Cristoforo. La *schola* milanese era aperta a tutti, anche se la maggioranza dei soci era disabile. I protagonisti della compagnia erano infatti proprio i disabili che rivestivano cariche direttive (alcuni di loro erano di condizioni sociali non disprezzabili), raccoglievano risorse mendicando per la città (ai membri di questa associazione le autorità avevano riconosciuto il diritto di questua, differenziandoli così dagli altri mendicanti non autorizzati), gestivano il patrimonio immobiliare e fondiario, provvedevano alla distribuzione delle elemosine a favore di disabili, che non dovevano essere necessariamente soci del sodalizio⁴⁴. Sebbene le confraternite di zoppi, storpi e ciechi vengano tradizionalmente considerate come una modalità di contenimento dei fenomeni della mendicizia e del vagabondaggio attuata dai governi tardomedievali, le caratteristiche della compagnia milanese fanno intuire che il ruolo degli invalidi e dei disabili non fosse solo passivo e che le finalità della confraternita andassero oltre il contenimento e prevedessero anche forme di auto-tutela.

Nei centri minori come maggiori, le autorità non si prendevano infatti direttamente carico dei disabili. Nella legislazione pubblica e nella letteratura civilistica tardomedievale, il problema della disabilità era poco presente e quando compariva era ispirato da ragioni di controllo e di decoro cittadino: si voleva infatti impedire che persone menomate fisicamente e inabili a lavorare mendicassero o vagabondassero⁴⁵. Nel complesso i legislatori cittadini predisponavano tre livelli

⁴² PULLAN, *Good Government and Christian Charity*.

⁴³ ORTALLI, *Per salute delle anime e delli corpi*, pp. 94-96.

⁴⁴ ZARDIN, *Carità e mutua assistenza*.

⁴⁵ VARANINI, *Imperfezioni fisiche*. Nell'ambito della storia medievale i *disability studies* hanno una tradizione relativamente recente: il primo quadro critico del problema della disabilità fisica in relazione ai secoli medievali è fornito da METZLER, *Disability in Medieval Europe*. Per gli sviluppi successivi si vedano ora i contributi raccolti in *Disability History der Vormoderne*.

di intervento: la tutela giuridica delle persone fisiche affette da infermità e disabilità (e questo sulla scorta del diritto romano classico e tardoimperiale), in progressiva sostituzione agli analoghi diritti esercitati, sempre in base al *Corpus iuris civilis*, dal vescovo; la tutela giuridica delle istituzioni che avevano tra i propri fini l'assistenza ai poveri e ai malati (un *trend* in costante crescita fra XIII e XV secolo segno anche del progressivo affermarsi, nei contesti politico-statuali tardo-medievali, di politiche sanitarie, per quanto non sempre ben definite); la predisposizione di figure pubbliche di medici che si occupassero dei disabili⁴⁶.

I problemi economici derivanti da una condizione, anche temporanea, di infermità tale da impedire il normale svolgimento dell'attività lavorativa e di conseguenza la percezione di un compenso, non affliggevano solo artigiani, mercanti, maestri, soldati, ma toccavano anche professionisti di alto livello, come i funzionari pubblici. Gli statuti del comune e del Popolo di Perugia del 1342, nella rubrica dedicata alle funzioni del podestà e del capitano del Popolo e al relativo salario, stabiliscono infatti che nel caso in cui «el dicto mesere podestade overo capetanio enfermasse» nel periodo di svolgimento dell'incarico, il comune di Perugia non avrebbe dovuto corrispondere «niuno pagamento del salario overo per cagione del salario overo per espese overo altra cagione»⁴⁷.

6. Fondazioni ospedaliere

Lo spettro di situazioni di bisogno era così ampio che, fin dal XIII secolo, molte corporazioni istituirono servizi ospedalieri per i soci caduti ammalati, aprendoli però nella maggior parte dei casi anche al resto della popolazione⁴⁸. Gli esempi sono numerosi. Il più noto è senz'altro quello di Firenze, città dove tra l'altro tutti i maggiori ospedali locali finirono per essere governati proprio dalle corporazioni o dalle confraternite da queste ultime dipendenti⁴⁹. Già alla fine del XIII secolo l'ospedale di S. Gallo venne sottoposto alla vigilanza di varie società di mestiere, quali le arti del Cambio, della Lana, di Calimala, dei Medici e Speciali, dei Pellicciai e della Seta. A fine XIV secolo furono fondati gli ospedali di S. Matteo e di Bonifazio, posti fin dall'inizio sotto il controllo delle arti del Cambio e di Calimala. Nel 1403 l'ospedale di S. Paolo in S. Maria Novella fu posto dal comune alle dipendenze dell'arte dei Giudici e dei Notai. Nella prima metà del XV secolo sarebbe sorto l'ospedale degli Innocenti, grazie ai capitali di un grande mercante

⁴⁶ SILANOS, *Homo debilis in civitate*, p. 54.

⁴⁷ *Statuto del comune e del Popolo di Perugia*, I, lib. I, cap. 4.16.

⁴⁸ DI PIETRO, *L'assistenza sanitaria nelle corporazioni medievali*.

⁴⁹ TADDEI, «*Per la salute dell'anima e del corpo*».

pratese, Francesco di Marco Datini, il quale individuò l'arte di Por Santa Maria, istituita fra tessitori e filatori di seta, come garante della costruzione e patrona del nuovo ente⁵⁰. L'arte della Seta creò inoltre una forma di cassa mutua erogatrice di prestazioni sanitarie tramite un proprio ospedale⁵¹. In tutti questi casi l'assistenza non era rivolta solo ai soci ma prudentemente si allargava ad assicurare un minimo di sicurezza, tramite l'erogazione di elemosine, anche a quegli strati inferiori della popolazione cittadina entro i quali le Arti reclutavano la loro manodopera salariata.

Il caso fiorentino è molto particolare perché, come già ricordato, il potere locale fu a lungo (dal XIII al XV secolo) nelle mani delle stesse corporazioni. Non stupisce dunque che al pari delle principali magistrature, anche le cariche direttive degli ospedali fossero appannaggio delle Arti, e in particolar modo di quelle di Calimala, Cambio, Seta e Lana, che ebbero la maggiore influenza in seno al governo cittadino. Tale inserimento delle Arti fiorentine nell'assistenza pubblica è stato quindi giudicato testimonianza di propaganda politica e di potere economico oltre che risposta al venir meno, sul finire del XIII secolo, della tradizionale funzione di mutua assistenza all'interno delle corporazioni.

Ospedali gestiti da corporazioni si rintracciano però anche laddove il peso politico delle arti non fu così forte, o per lo meno non per periodi così lunghi. Tra questi si distinguono ospedali 'nazionali', che si occupavano dei lavoratori all'estero – come quelli sorti fra Tre e Quattrocento a Genova e a Venezia per iniziativa del consolato dei mercanti di Milano –⁵², e ospedali che si occupavano soprattutto dei mercanti e dei lavoratori locali. Fra XIII e XIV secolo le città di area emiliana, che passarono da una fase di grande espansione economica a una di pesante recessione⁵³, videro ad esempio la nascita di numerosi ospedali fondati e gestiti da corporazioni: a Piacenza sorsero l'ospedale di S. Macario dei sarti e l'ospedale di S. Lazzaro dei mugnai; a Modena l'ospedale dei mercanti e l'ospedale dei tavernai⁵⁴, a Parma l'ospedale di frate Alberto e l'ospedale dei Quattro mestieri⁵⁵.

Bisogna ricordare che gli ospedali erano non solo enti erogatori di assistenza, ma anche comunità, dove i ruoli di assistente (i *fratres* e le *sorores* ospedalieri) e di assistito (i poveri, gli anziani, i malati, i bambini orfani o abbandonati) erano spesso intercambiabili. Anche all'interno di queste comunità si possono dunque

⁵⁰ SANDRI, *Aspetti dell'assistenza ospedaliera*; HENDERSON, *Piety and Charity*. Alle fondazioni assistenziali di Francesco di Marco Datini, celebre mercante italiano, è dedicato il saggio di NANNI, *L'ultima impresa di Francesco Datini*.

⁵¹ DEGRASSI, *L'economia artigiana*.

⁵² VERGA, *La Camera dei Mercanti di Milano*, pp. 46-54; SALTAMACCHIA, *A Funeral Procession*.

⁵³ ALBINI, *Un problema dimenticato*.

⁵⁴ GRECI, *Economia, religiosità, politica*, p. 87.

⁵⁵ GAZZINI, *Memoria 'religiosa' e memoria 'laica'*.

scorgere tracce di cripto assicurazione. Diventare *frater* o *soror* di un ospedale significava infatti garantirsi un futuro: attraverso la donazione di una parte o della totalità del proprio patrimonio, ci si garantiva vitto, alloggio e altre forme di assistenza da parte della comunità ospedaliera in cui si entrava a far parte. L'ospedale medievale, d'altronde, non era solo un centro di cura e di assistenza, ma un luogo economico: è stato infatti verificato che gli ospedali di alcune città, come Siena, Firenze, Treviso, Vercelli e Napoli, esercitavano la funzione di monte di deposito e di prestito. In alcuni casi, come con l'ospedale di S. Maria della Scala di Siena, si trattava a tutti gli effetti di una banca⁵⁶. In altri, come per l'ospedale di S. Andrea di Vercelli, l'attività finanziaria era svolta in maniera più informale, per quanto comunque focale nel sistema creditizio cittadino. L'ospedale di Sant'Andrea, fondato nel XIII secolo dal cardinale Guala Bicchieri, ebbe infatti sin dalle sue origini intensi rapporti con membri del gruppo degli artigiani vercellesi che ricorrevano all'ente sia per ottenere denaro in prestito sia per affittare case o botteghe: in caso di morosità, per sopraggiunte difficoltà a far fronte ai propri obblighi in caso di periodi difficili, gli artigiani sapevano infatti di poter contare su una maggiore tolleranza nel ritardo dei pagamenti rispetto a quella che avrebbe dimostrato un proprietario privato, potendo tra l'altro convertire canoni in denaro in prestazioni d'opera o consegna di manufatti⁵⁷.

L'attività creditizia degli ospedali da un lato si pone come lotta contro l'usura – un tema spesso ricordato negli statuti delle comunità assistenziali che vietavano l'associazione degli usurai – e come significativo antecedente dell'invenzione dei Monti di Pietà; dall'altro rientra nelle forme di garanzia per la categoria dei lavoratori. Lavoratori che erano consapevoli del loro stato di precarietà e instabilità: «Viviamo di per di come guadagnamo», dichiaravano nel 1488 due fratelli di Siena di professione pianellai, ovvero fabbricanti o venditori di pantofole, agli ufficiali fiscali del comune⁵⁸.

7. Fraternità, reciprocità, benessere sociale

Aderendo a un'associazione devozionale o professionale, l'uomo medievale si metteva dunque al riparo da diversi rischi. Riceveva aiuto in caso di infermità e infortunio, ottenendo sussidi in denaro, assistenza medico-farmaceutica, ricovero ospedaliero. Si garantiva il risarcimento dei danni incontrati durante l'esercizio della professione. Si tutelava contro la disoccupazione e la vecchiaia. Pensava al

⁵⁶ PICCINNI, *Il banco dell'ospedale di Santa Maria della Scala*.

⁵⁷ DEL BO, *Gli artigiani vercellesi del '300*.

⁵⁸ BALESTRACCI, *I lavoratori poveri*, p. 368.

destino del corpo e dell'anima dopo la morte. Si preparava a casi estremi di privazione della libertà, assicurandosi il riscatto da corsari e banditi e la liberazione da imprigionamenti economici e politici.

Nella maggior parte dei casi non acquisiva però un 'diritto' all'aiuto: semplicemente maturava una 'ragionevole aspettativa' a riceverlo. Esistono tuttavia esempi che rispettano le due condizioni individuate da Armando Saporì come necessarie per poter parlare di forme assicurative, ovvero il superamento dell'arbitrarietà assistenziale e l'istituzione di un fondo malattie e infortuni. A quelli già esposti sopra, aggiungo ora l'esempio degli oliandoli e pizzicagnoli di Firenze, ovvero i venditori al dettaglio di olio, salumi, formaggi e altri generi alimentari, che nel 1345 crearono all'interno della loro Arte una *societas* che avrebbe dovuto gestire un fondo esplicitamente destinato ai compagni malati, indigenti o defunti: l'iscrizione a questa società interna era obbligatoria come il pagamento di una tassa di denari 24⁵⁹. Il frazionamento politico-territoriale italiano e la conseguente estrema varietà fenomenologica corporativa, fu però d'ostacolo al raggiungimento di una condizione di mutualismo assicurativo chiaramente istituzionalizzato condivisa ovunque. Il valore che possiamo attribuire a tutti gli interventi menzionati non è dunque generale.

L'assistenza prestata dalle associazioni di mestiere e di devozione assume inoltre un significato diverso a seconda che fosse indirizzata all'interno o all'esterno dei sodalizi stessi. Nel primo caso ci troviamo di fronte a quelle che ho definito cripto assicurazioni: in cambio del pagamento di quote associative, di donazioni, di legati testamentari, o anche di prestazioni d'opera, il singolo individuo sapeva di poter contare su un aiuto in caso di bisogno e dunque proteggeva se stesso e la propria famiglia dalle incognite del futuro. Il sodalizio fiorentino dei purgatori e conciatori di Sant'Andrea, ad esempio, prevedeva l'estensione dei diritti assistenziali anche alle mogli, ai figli e ai fratelli minori di diciotto anni dei confratelli, purché essi fossero iscritti nei libri della compagnia e avessero pagato la quota stabilita⁶⁰. Va tuttavia precisato che – per lo meno a quanto risulta – non esisteva il principio della reversibilità. Nessuno statuto prevede infatti l'estensione degli aiuti alle vedove o agli orfani del socio defunto⁶¹.

Anche le multe pagate dai soci, nel caso in cui fossero stati inadempienti agli obblighi associativi, potevano essere convogliate a favore della previdenza mutualistica. A Venezia, ad esempio, il denaro riscosso tramite le sanzioni serviva in parte a finanziare gli interventi assistenziali a favore degli associati poveri e malati, cui spettava un terzo delle entrate, mentre il resto era suddiviso tra Giu-

⁵⁹ SPICCIANI, *Solidarietà, previdenza e assistenza*, p. 322.

⁶⁰ TADDEI, «*Per la salute dell'anima e del corpo*», p. 138. Dagli statuti della confraternita del 1470.

⁶¹ SPICCIANI, *Solidarietà, previdenza e assistenza*, p. 314.

stizieri e Sovrastanti, cioè tra pubbliche autorità e responsabili dell'arte⁶². Altrove non era invece specificato questo impiego assistenziale dei fondi raccolti tramite le multe: sappiamo che a Firenze finivano per metà al comune e per metà all'Arte, mentre a Pistoia per un terzo al comune, per un terzo all'Arte e per il rimanente terzo all'Opera della Cattedrale. Non si esclude tuttavia che, nella pratica, le istituzioni pubbliche e private destinatarie di questi introiti li destinassero ai membri bisognosi delle medesime compagnie da cui proveniva il denaro riscosso. Approfondimenti sui libri contabili e sulle deliberazioni capitolari di questi enti, qualora disponibili, permetteranno di chiarire meglio questo aspetto.

Nel caso dell'assistenza erogata all'esterno della compagnia, ci troviamo invece di fronte ad atti caritativi, in quanto si trattava di aiuti prestati a soggetti che non facevano parte dell'associazione e che non avevano dato precedentemente alcuna contropartita. Non dunque una previdenza a vocazione mutualistica, ma una solidarietà a vocazione universalistica. Nei fatti, si scopre comunque che non necessariamente tale solidarietà era rivolta a favore di individui del tutto estranei all'ambiente delle corporazioni e delle confraternite. In molti casi gli assistiti appartenevano alla 'povertà vergognosa', composta non solo da nobili decaduti ma anche da esponenti, declassati, dell'oligarchia urbana: mercanti falliti, artigiani malati e impoveriti⁶³. Oppure erano quegli stessi lavoratori i cui compensi venivano tenuti bassi dai medesimi operatori economici di alto livello che finanziavano la misericordia di confraternite, corporazioni e ospedali.

Per quanto dunque, come precisato all'inizio, gli esempi di vita associata adottati non possano certo rientrare nella definizione classica dell'assicurazione come contratto privato o come rapporto giuridico pubblico, essi si vanno certamente a collocare lungo una «vicenda storica che ha costruito nei secoli un patrimonio di norme, idee ed esperienze che ancora vivono in un settore economico e in un contesto di palpitante socialità»⁶⁴.

BIBLIOGRAFIA

G. ALBINI, *Carità e governo delle povertà (secoli XII-XV)*, Milano 2002.

EAD., *Declassamento sociale e povertà vergognosa. Uno sguardo sulla società viscontea*, in *La mobilità sociale nel Medioevo italiano. 2. Stato e istituzioni (secoli XIV-XV)*, a cura di A. GAMBERINI, Roma 2017, pp. 71-97.

EAD., *Un problema dimenticato: carestie ed epidemie nei secoli XI-XIII. Il caso emiliano*, in *Demografia e società nell'Italia medievale. Secoli IX-XIV. Atti del convegno, Cuneo 28-30 aprile 1994*, a cura di R. COMBA - I. NASO, Cuneo 1994, pp. 47-68.

⁶² *Ibidem*, p. 319.

⁶³ RICCI, *Povertà, vergogna, superbia*; ALBINI, *Declassamento sociale e povertà vergognosa*.

⁶⁴ PIERGIOVANNI, *Note per una storia dell'assicurazione in Italia*, p. 1256.

- Artigiani e salariati. Il mondo del lavoro nell'Italia dei secoli XII–XV. Atti del convegno, Pistoia 9-13 ottobre 1981, Roma 1984.*
- D. BALESTRACCI, *I lavoratori poveri e i 'disciplinati' senesi. Una forma di assistenza alla fine del Quattrocento*, in *Artigiani e salariati* [v.], pp. 345-368.
- M.F. BARONI, *Il consolato dei mercanti a Milano nel periodo comunale*, in «Nuova Rivista Storica», 59 (1975), pp. 257-287.
- E. BENSA, *Il contratto di assicurazione nel Medio Evo. Studi e ricerche*, Genova 1884.
- K. BOSL, *Potens und Pauper. Begriffsgeschichtliche Studien zur gesellschaftlichen Differenzierung im frühen Mittelalter und zum 'Pauperismus' des Hochmittelalters*, in ID., *Frühformen der Gesellschaft im mittelalterlichen Europa*, Monaco 1964, pp. 106–134.
- Breve mercadantie mercatorum Papie. La più antica legislazione mercantile pavese (1295)*, a cura di R. CROTTI PASI - C. M. CANTÙ, Pavia 1995.
- I capitolari delle arti veneziane, sottoposte alla Giustizia e poi alla Giustizia vecchia, dalle origini al MCCCCXXX*, a cura di G. MONTICOLO, E. BESTA, Roma 1896-1914, 3 voll.
- G. CASSANDRO, *Assicurazione. Premessa storica*, in *Enciclopedia del Diritto*, III, Milano 1958, pp. 420-427, anche in ID., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Napoli 1974, pp. 237-253.
- G. CECCARELLI, *Un mercato del rischio. Assicurare e farsi assicurare nella Firenze rinascimentale*, Venezia 2012.
- M. CHIRI, *Il Breve della Mercanzia dei mercanti di Pavia*, in «Bollettino della Società Pavese di Storia Patria», 6 (1906).
- Deformità fisica e identità della persona tra medioevo ed età moderna. Atti del convegno, San Miniato 21-23 settembre 2012*, a cura di G.M. VARANINI, Firenze 2015.
- B. DEL BO, *Gli artigiani vercellesi del '300 fra 'credito di categoria' e relazioni con l'ospedale di Sant'Andrea*, in *Reti di credito. Circuiti informali, impropri, nascosti (secoli XIII-XIX)*. Atti del convegno, Bologna 13-14 settembre 2012, a cura di M. CARBONI - M.G. MUZZARELLI, Bologna 2014, pp. 67-90.
- P. DI PIETRO, *L'assistenza sanitaria nelle corporazioni medievali d'arti e mestieri*, in *Atti del primo Congresso europeo di storia ospedaliera*. Reggio Emilia 6-12 giugno 1960, Reggio Emilia 1962, pp. 450-460.
- Disability History der Vormoderne. Ein Handbuch, Premodern disability History. A companion*, in C. NOLTE - B. FROHNE - U. HALLE - S. KERTH, Affalterbach 2017.
- Documenti sulle relazioni fra Voghera e Genova (960-1325)*, a cura di G. GORRINI, Pinerolo 1908.
- L. FEBVRE, *Pour l'histoire d'un sentiment: le besoin de sécurité*, in «Annales. Économies, sociétés, civilisations», 11 (1956), pp. 244-247.
- M. GAZZINI, *Aiutare il forestiero. L'assistenza di ospedali e confraternite nel medioevo (Italia centro-settentrionale)* in *Hospitalité de l'étranger au Moyen Âge et à l'époque moderne: entre charité, contrôle et utilité sociale. Italie Europe*, a cura di I. TADDEI - N. GHERMANI, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 131/2 (2019), pp. 407-416, all'url : <http://journals.openedition.org/mefrm/5756>.
- EAD., *Bibliografia medioevistica di storia confraternale*, in «Reti Medievali Rivista», V/1 2004, all'url www.rivista.retimedievali.it.
- EAD., *I Disciplinati, la milizia dei frati Gaudenti, il comune di Bologna e la pace cittadina: statuti a confronto (1261-1265)*, in «Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria», CI (2004), pp. 419-437.

- EAD., *Memoria 'religiosa' e memoria 'laica': sulle origini di ospedali di area padana (secoli XII-XIV)*, in *La mémoire des origines dans les institutions médiévales*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 115/1 (2003), pp. 361-384.
- EAD., *Ospedali nell'Italia medievale*, in «Reti Medievali Rivista», 13 (2012) all'url www.rivista.retimedievali.it.
- EAD., *Storie di vita e di malavita. Criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del Medioevo*, Firenze 2017.
- R. GRECI, *Economia, religiosità, politica. Le solidarietà delle corporazioni medievali nell'Italia del Nord*, in *Cofradías, gremios, solidaridades en la Europa Medieval*. Atti del convegno, Estella 20-24 luglio 1992, Pamplona 1993, pp. 75-111.
- J. HENDERSON, *Piety and Charity in Late Medieval Florence*, Oxford 1994.
- C.M. DE LA RONCIÈRE, *La place des confréries dans l'encadrement religieux du contado florentin au XIVe s.*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge, Temps Modernes», 85 (1973), pp. 633-671.
- A. LA TORRE, *Assicurazione (genesi ed evoluzione)*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali I, Milano 2007, pp. 99-130.
- Liber consuetudinum Mediolani anni MCCXVI*, a cura di E. BESTA - G.L. BARNI, Milano 1949.
- G. MANTESE, *Gli statuti della confraternita della Vergine di Arzignano (Vicenza), 1366*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», XIV (1960), pp. 443-449.
- G.G. MEERSSEMAN, *Ordo fraternitatis. Confraternite e pietà dei laici nel Medioevo*, Roma 1977.
- F. MELIS, *Origini e sviluppi delle assicurazioni in Italia (secoli XIV-XVI)*, Roma 1975.
- C. MESINI, *Statuti piacentini-parmensi dei Disciplinati*, in «Archivio Storico per le Province Parmensi», 12 (1960), pp. 43-70.
- I. METZLER, *Disability in Medieval Europe. Thinking about physical impairment during the high Middle Ages, c. 1100-1400*, London - New York 2006.
- G. MILANI, *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003.
- G.M. MONTI, *Le confraternite medievali dell'alta e media Italia*, Venezia 1927.
- P. NANNI, *L'ultima impresa di Francesco Datini: progettualità e realizzazione del 'Ceppo pe' poveri di Cristo'*, in *L'ospedale, il denaro e altre ricchezze* [v.], pp. 281-307.
- O.G. OEXLE, *Les groupes sociaux du Moyen Age et les débuts de la sociologie contemporaine*, in «Annales. Économies, sociétés, civilisations», 47 (1992), pp. 751-765.
- L'ospedale, il denaro e altre ricchezze. Scritture e pratiche economiche dell'assistenza in Italia nel tardo Medioevo*, a cura di M. GAZZINI - A. OLIVIERI, in «Reti Medievali Rivista», 17/1 (2016), pp. 107-366, all'url <https://doi.org/10.6092/1593-2214/501>.
- M.D. PAPI, *Devozione laicale e forme associative nel territorio valdelsano: la confraternita di Sant'Appiano*, in *Religiosità e società in Valdelsa nel basso medioevo*. Atti del convegno San Vivaldo 29 settembre 1979, Firenze 1980, pp. 101-112.
- E.C. PIA, *'Dal cielo alla terra': gli sviluppi dell'assicurazione*, in «Reti Medievali Rivista», 19/1 (2018), pp. 177-186, all'url <https://doi.org/10.6092/1593-2214/5434>.
- G. PICCINI, *Il banco dell'ospedale di Santa Maria della Scala e il mercato del denaro nella Siena del Trecento*, Pisa 2012.
- V. PIERGIOVANNI, *Note per una storia dell'assicurazione in Italia*, in *Le assicurazioni private*, a cura di G. ALPA, Torino 2006, I, pp. 21-32, anche in ID., *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, Genova 2012, pp. 1245-1256.
- J. PLAMPER, *Storia delle emozioni*, Bologna 2018.

- B. PULLAN, *Good Government and Christian Charity in Early Modern Italy*, in *With us always: a history of private and public Welfare*, a cura di D.T. CRITCHLOW - C.H. PARKER, Lanham 1998, pp. 77-98.
- G. RICCI, *Povert , vergogna, superbia. I declassati fra Medioevo ed et  moderna*, Bologna 1996.
- B.H. ROSENWEIN, *Emotional communities in the Early Middle Ages*, Ithaca & London 2006.
- EAD., *Generations of feelings: A History of Emotions 600-1700*, Cambridge 2015.
- A. RUMEU DE ARMAS, *Historia de la previsi n social en Espa a. Cofrad as, Gremios, Hermanadas, Montep os*, Madrid 1944.
- M. SALTAMACCHIA, *A Funeral Procession from Venice to Milan: Meanings of a Late-Medieval Merchant's Death Rituals*, in *Dealing with The Dead: Mortality and Community in the Middle Ages*, a cura di T. CERVONE, Leiden 2018, pp. 201-220.
- L. SANDRI, *Aspetti dell'assistenza ospedaliera a Firenze nel XV secolo*, in *Citt  e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII-XV*, Pistoia 1990, pp. 237-257.
- A. SAPORI, *I precedenti della previdenza sociale nel medioevo*, in «Assicurazioni Sociali», XX (1939), pp. 18-31, anche in ID., *Studi di storia economica* [v.], I, pp. 427-441.
- ID., *Per la storia dei sentimenti. Divagazioni sulle assicurazioni*, in «Assicurazioni», 25 (1958), pp. 3-17, anche ID., *Studi di storia economica* [v.], III, pp. 135-148.
- ID., *Studi di storia economica*, Firenze 1955-1967.
- N.  ENOCAK, *Twelfth-century Italian confraternities as institutions of pastoral care*, in «Journal of Medieval History», 42 (2016), pp. 202-225.
- P. SILANOS, *Homo debilis in civitate. Infermit  fisiche e mentali nello spettro della legislazione statutaria dei comuni cittadini italiani*, in *Deformit  fisica e identit  della persona* [v.], pp. 31-91.
- L. SIMEONI, *Il documento ferrarese del 1112 della fondazione dell'arte dei callegari*, in «Rendiconto delle Sessioni della Regia Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. Classe di Scienze Morali», VII (1932-1933), pp. 3-18.
- A. SPICCIANI, *Solidariet , previdenza e assistenza per gli artigiani nell'Italia medioevale (secoli XII-XV)*, in *Artigiani e salariati* [v.], pp. 293-343.
- Statuto del comune e del Popolo di Perugia del 1342 in volgare*, a cura di M.S. ELSHEIKH, Perugia 2000.
- Statuto della corporazione dei fabbri di Modena*, a cura di P.S. LEICHT, in «Storia del Diritto Italiano. Le fonti», Milano 1966, pp. 336-337.
- I. TADDEI, «Per la salute dell'anima e del corpo». *Gli artigiani e le loro confraternite*, in *Arti fiorentine. La grande storia dell'artigianato*, 2. *Il Quattrocento*, Firenze 1999, pp. 129-147.
- E. VERGA, *La Camera dei Mercanti di Milano nei secoli passati*, Milano 1914 (nuova edizione Milano 1974).
- G.M. VARANINI, *Imperfezioni fisiche, esenzioni dagli obblighi militari, segnali di identit . Tipologie documentarie e popolazione maschile (Italia, secc. XIV-XV)*, in *Deformit  fisica e identit  della persona* [v.], pp. 93-118.
- D. ZARDIN, *Carit  e mutua assistenza nelle confraternite milanesi agli inizi dell'et  moderna*, in *La carit  a Milano nei secoli XII-XV. Atti del convegno*, Milano 6-7 novembre 1987, a cura di M.P. ALBERZONI - O. GRASSI, Milano 1989, pp. 281-300.

Tutti i siti citati sono da intendersi attivi alla data dell'ultima consultazione: 31 luglio 2020.

ABSTRACT

Il contributo si propone di rintracciare nelle corporazioni e nelle confraternite medioevali italiane forme cripto-assicurative utili a proteggere cittadini e lavoratori dalle incognite economiche e biologiche della vita. Nel medioevo, far parte di un'associazione a sfondo professionale o devozionale significava infatti essere protetti da vari rischi. I soci ricevevano aiuto in caso di infermità e infortuni grazie a prestazioni in denaro, assistenza medico-farmaceutica e ricovero in ospedale. Erano protetti contro i rischi finanziari della disoccupazione e della vecchiaia. Ricevevano risarcimenti per danni connessi al lavoro. Venivano aiutati in casi estremi di privazione della libertà, ottenendo contributi per il riscatto da pirati, banditi, poteri nemici e per l'estinzione di debiti. Se nella maggior parte dei casi, l'appartenenza a una corporazione o a una confraternita non garantiva il 'diritto' a ricevere aiuto, ma semplicemente una ragionevole aspettativa di ottenerlo, in alcune occasioni è documentata l'istituzione di fondi speciali destinati alle malattie, agli infortuni, ai funerali degli iscritti: questi fondi erano separati dal resto del patrimonio della compagnia e venivano alimentati tramite quote di immatricolazione, rinnovi annuali di 'tesseamento', donativi, multe, investimenti immobiliari e fondiari, attività finanziarie.

The contribution aims to trace crypto-insurance forms in the medieval Italian guilds and confraternities, apt to protect citizens and workers from the economic and biological unknowns of life. During the Middle Ages, in fact, belonging to a guild meant to be protected from various risks. Guild members received help in cases of infirmity and accident and obtained cash benefits, medical-pharmaceutical assistance and hospitalisation. They were protected against the financial risks of unemployment and old age. Furthermore, they could receive compensation for work-related damages. Guilds took care of the body and the soul of deceased members. Finally, guild members may have been helped in extreme cases of deprivation of liberty: guilds may have paid ransom to pirates as well as bandits, and they may have helped in cases of economic and political imprisonment. If, in most cases, guild members did not acquire a legally enforceable right to help, but simply developed a reasonable expectation of receiving it, there are examples of the separation of funds intended to finance the support and assistance mechanisms in the event of illness, accident or death. These funds came from entrance fees, annual subscriptions, donations, fines, investments in property and land as well as from other financial activities.

KEYWORDS

Confraternite, corporazioni, assicurazioni, previdenza sociale, medioevo
Confraternities, Guilds, Insurance, Social Welfare Provision, Middle Ages